



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Numero di notifica : 2025/0153/FI (Finland)

Regolamento in materia di aviazione OPS M2-9 sugli alianti, emanato dall'Agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni

Data di ricezione : 19/03/2025

Termine dello status quo : 20/06/2025

Message

Messaggio 001

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 0776

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2025/0153/FI

Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro

Notification - Notificación - Notifizierung - Нотификация - Oznámení - Notifikation - Γνωστοποίηση - Notificación - Teavitamine - Ilmoitus - Obavijest - Bejelentés - Notifica - Pranešimas - Paziņojums - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Notificare - Oznamenie - Obvestilo - Anmälan - Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéset - Non fa decorrere la mora - Atidējimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħ il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20250776.IT

1. MSG 001 IND 2025 0153 FI IT 19-03-2025 FI NOTIF

2. Finland

3A. Työllisyys ja toimivat markkinat -osasto

PL 32

FI-00023 VALTIONEUVOSTO

puh. +358 29 504 7261

maaraykset.tekniset.tem@gov.fi

3B. Liikenne- ja viestintävirasto

PL 320, 00059 TRAFICOM

Puhelin 029 534 5000

kirjaamo@traficom.fi

4. 2025/0153/FI - T10T - Trasporto aereo

5. Regolamento in materia di aviazione OPS M2-9 sugli alianti, emanato dall'Agenzia finlandese dei trasporti e delle



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

comunicazioni

6. - Velivoli ultraleggeri, aeromobili con controllo del baricentro e parapendio a motore con un massimo di due posti, a determinate condizioni
- Alianti, massa a vuoto massima di 80 kg per quelli monoposto/di 100 kg per quelli biposto
- Qualsiasi altro aeromobile con equipaggio con una massa a vuoto massima, compreso il combustibile, non superiore a 70 kg

7.

8. È modificata la definizione degli alianti per conformarsi al nuovo regolamento dell'AESA (UE) 2018/1139, pur mantenendo anche la categoria degli «alianti con una massa a vuoto massima di 80 kg per quelli monoposto o di 100 kg per quelli biposto» utilizzata nel precedente regolamento dell'AESA 216/2008, dal momento che tale categoria è ancora utilizzata nel diritto nazionale finlandese in materia di aviazione.

Allo stesso tempo, si fa chiarezza sui requisiti per gli alianti utilizzati in Finlandia:

Monoposto: un aliante che è stato omologato per l'utilizzo in aviazione da un altro Stato membro o altro paese dell'AELS può essere utilizzato in Finlandia. Tuttavia, per gli alianti con una massa a vuoto inferiore a 120 kg è sufficiente l'omologazione dell'ala.

Qualora un aliante non sia omologato per l'utilizzo in aviazione nella modalità di cui sopra oppure qualora l'aliante sia fabbricato commercialmente e posto sul mercato in Finlandia, tale aliante deve soddisfare i requisiti tecnici stabiliti per gli alianti in uno Stato membro dell'UE o paese dell'AELS.

Biposto: un aliante utilizzato in Finlandia e fabbricato altrove rispetta i requisiti di costruzione e di collaudo approvati da uno Stato membro dell'Unione o paese dell'AELS oppure da un'organizzazione competente che opera nel suo territorio; inoltre dispone di un'omologazione di tipo o di omologazione equivalente. Tuttavia, per gli alianti con una massa a vuoto inferiore a 120 kg è sufficiente l'omologazione dell'ala.

Qualora un aliante non disponga di un'omologazione di tipo oppure di altra omologazione equivalente oppure di omologazione dell'ala di cui sopra, l'aliante soddisfa i requisiti tecnici per gli alianti stabiliti da uno Stato membro dell'UE o paese dell'AELS.

Precisazione dei requisiti di equipaggiamento:

- gli alianti con decollo mediante rincorsa appartenenti al gruppo B (80/100 kg max.) devono essere equipaggiati con un paracadute d'emergenza nei voli ad altitudine superiore a 50 m dalla superficie del suolo o dalla superficie dell'acqua. Qualora l'aliante sia utilizzato per il trasporto commerciale di passeggeri, esso è munito di un paracadute d'emergenza che sostiene l'intero aliante.

9. La finalità principale della modifica è quella di aggiornare la definizione di aliante per rispecchiare meglio il nuovo regolamento dell'AESA (UE) 2018/1139. Nel contempo, il regolamento è stato rivisto in altro modo e ne è stata verificata l'opportunità. È stata fatta chiarezza sulla formulazione dei requisiti applicabili agli alianti utilizzati in Finlandia ma tutti gli alianti omologati per l'utilizzo in aviazione da Stati membri dell'UE o paesi dell'AELS sono comunque omologati per l'utilizzo. Una nuova modifica consiste nel fatto che l'omologazione dell'ala è sufficiente per gli alianti inferiori a 120 kg di peso dal momento che, di solito, non è possibile ottenere per essi l'omologazione nella loro interezza.

La Finlandia non ha definito, in precedenza, requisiti distinti per l'utilizzo di un aliante nell'aviazione commerciale. Adesso lo scopo è imporre un requisito di equipaggiamento per gli alianti utilizzati nel trasporto commerciale di passeggeri affinché siano dotati di un paracadute di emergenza che sostiene l'intero aliante.

10. Riferimenti a testi di base:

11. No



EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

12.

13. No

14. No

15. Sì

16.

Aspetto OTC: No

Aspetto SPS: No

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu